



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V

E-mail namm04900v@istruzione.it

***Criteria per l'Ammissione/Non
ammissione alla classe seconda e terza
deliberati nel C.d.D. del 21/05/2019***

***(ad integrazione del documento "Traguardi delle
competenze,
obiettivi di apprendimento,
strumenti e metodi,
criteri e griglie di valutazione" deliberato nel
C.d.D. del 29/01/2018)***

Anno Scolastico 2018/19

La normativa di riferimento

- **DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n.122 del 22 GIUGNO 2009:** Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legge n.137 del 1 settembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.169 del 30 ottobre 2008.
- **DECRETO MINISTERIALE prot. n. 5669 del 12 LUGLIO 2011:** Disposizioni attuative della Legge n.170 dell'8 ottobre 2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- **LEGGE 13 LUGLIO, N. 107:** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- **DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62:** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741:** Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742:** Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- **CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865:** Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

1. Oggetto e finalità della valutazione nelle Indicazioni Nazionali

La valutazione rientra nella funzione docente, nella dimensione individuale e collegiale, ed è inserita nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali, considerando:

- la responsabilità della valutazione
- la cura della documentazione
- la scelta dei relativi strumenti

La **valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari**. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.

Assume una preminente **funzione formativa**, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

2. Finalità generale della valutazione nel d. Lgs. 62/17

La valutazione, ai sensi del D.L. n. 62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, **concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni**, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è finalizzata al **miglioramento**:

- degli apprendimenti
- dell'offerta formativa
- del servizio scolastico
- delle professionalità

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i **criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti** e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado (articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017)

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, eventuali **deroghe** al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico (vedi il documento "TRAGUARDI DELLE COMPETENZE, OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, STRUMENTI E METODI, CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE" deliberato nel C.d.D. del 29/01/2018). Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. Qualora al consiglio di classe manchino gli elementi necessari alla valutazione, sebbene l'alunno rientri nelle deroghe previste, o l'alunno abbia superato il limite di assenza, deroghe comprese, il consiglio di classe delibera la non validità dell'anno scolastico e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

4. Ammissione/non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado (articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017)

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, anche nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento** in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

In presenza di alunni ammessi alla classe successiva con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva **specifiche strategie e azioni** che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può **non ammettere l'alunno alla classe successiva** nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10; la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

La non ammissione si concepisce:

- come **costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo**, con tempi più lunghi e più adeguati ritmi individuali;
- come **evento partecipato dalle famiglie** e accuratamente **preparato per l'alunno**, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, **documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi**;
- come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) **negli anni di passaggio** da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati e prerequisiti imprescindibili, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe).

Si ritiene di dover definire i seguenti **criteri condivisi** con cui i Consigli di Classe, in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, deliberano l'ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva.

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il **processo di maturazione** di ciascun alunno nell'apprendimento, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di **disturbi specifici di apprendimento**;
- di **condizioni soggettive o fattori specifici** che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto: della costanza dell'**impegno** e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa, delle **risposte positive** agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti, dell'assunzione di **comportamenti responsabili** verso i doveri scolastici;

- eventuali **ripetenze pregresse** nell'ultima classe frequentata.

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.

Il giudizio di **non ammissione** alla classe successiva è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:

- **non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento** dal momento che sono stati conseguiti risultati insufficienti e sono presenti lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva;
- **complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento** dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.

Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- **analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno** effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;
- **coinvolgimento della famiglia** durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, ...);

5. CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, come deliberato dal collegio dei docenti del 21 maggio 2019:

L'alunno **VIENE AMMESSO** alla classe successiva in presenza di alcune **insufficienze gravi e/o medio-gravi**, qualora abbia mostrato:

- **atteggiamento positivo, comportamento corretto e collaborativo**

- durante le attività didattiche proposte e gli interventi di recupero curricolari;
- **rispetto delle regole scolastiche;**
 - **frequenza scolastica assidua;**
 - **partecipazione concreta agli interventi di recupero e/o potenziamento** organizzati dalla scuola (Progetti PON o altre attività curricolari ed extracurricolari attivate dalla scuola) in relazione ai risultati attesi.

I coordinatori consegneranno alle famiglie il programma in cui vengono definiti i **contenuti delle discipline da recuperare**, su cui l'alunno dovrà soffermarsi durante il periodo estivo.

Il percorso semplificato sarà oggetto di consolidamento e verifica da parte dei docenti di classe all'inizio delle lezioni.

6. CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA come deliberato dal collegio dei docenti del 21 maggio 2019

L'alunno **NON VIENE AMMESSO** alla classe successiva in presenza delle seguenti condizioni:

- **5 insufficienze gravi** non sanate nel corso dell'anno e/o degli anni precedenti;
- **scarsi interesse ed impegno** verso ogni intervento didattico;
- **esiti negativi verso qualsiasi attività di sostegno e/o recupero proposta**, come documentato dal registro personale dei docenti e dai verbali dei Consigli di Classe, **o mancata partecipazione agli interventi di recupero e/o potenziamento** organizzati dalla scuola (Progetti PON o altre attività curricolari ed extracurricolari attivate dalla scuola);
- **mancanza di elementi valutativi** da parte dei Consigli di Classe, causati da frequenza discontinua anche in presenza di deroghe.